



POLIZZA DI ASSICURAZIONE COMBINATA

DANNI AGLI AEROMOBILI

RESPONSABILITA' CIVILE

INFORTUNI AERONAUTICI

POLIZZA N° IAV0000XXX

Contraente/Assicurato: XXX

Durata della polizza: dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

Scheda di Polizza

Assicurazione contro i danni agli Aeromobili – Rischio Ordinario

Tipo aeromobile	Marche	Valore assicurato (EUR)	Premio imponibile (EUR)

Premio imponibile annuo: EUR
 Imposta : EUR
 Premio finito annuo: EUR

Assicurazione contro i danni agli Aeromobili – Rischio Guerra

Tipo aeromobile	Marche	Valore assicurato (EUR)	Premio imponibile (EUR)

Premio imponibile annuo: EUR
 Imposta: EUR
 Premio finito annuo: EUR

Assicurazione della Responsabilità Civile dell'Aeromobile

Tipo aeromobile	Marche	Massimale RCC (EUR)	Premio imponibile (EUR)

Premio imponibile annuo: EUR
 Imposta : EUR
 Premio finito annuo: EUR

Assicurazione contro gli Infortuni Aeronautici – Posti Pilota

Tipo aeromobile	Marche	Numero posti assicurati	Capitali assicurati M/IP (EUR)

Premio imponibile annuo: EUR
 Imposta: EUR
 Premio finito annuo: EUR

Frazionamento del premio:

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 2 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.



Intermediario:

La polizza è costituita dalla presente Scheda di Polizza, dalle Norme Comuni a tutte le Sezioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali di Assicurazione richiamate e dai seguenti Allegati:

- AVN 111 – Sanctions and Embargo Clause (01.10.10);
- LSW617H Kiln Geographic Areas Exclusion Clause (09.07.15)

Milano, 22 giugno 2021

La Società

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

Aeromobile:	la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione in generale e, in particolare, l'obbligo indennitario assunto dalla Società
Avvenimento:	un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo di polizza e riconducibili cause, circostanze o condizioni comuni, simili o collegate
Bagaglio:	le valigie, le borse, le sacche, ogni altro contenitore utilizzato dall' Assicurato per il trasporto di oggetti ed i loro contenuti
Beneficiario:	limitatamente alla garanzia Infortuni caso morte, gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Brevetto:	la licenza o l'attestato di cui al DPR 18/11/1988 n° 566.
Certificato di assicurazione:	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Corpo:	l'aeromobile come sopra definito escluso il "gruppo motopropulsore".
Esercente:	il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato / Contraente, che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi delle norme vigenti.
Franchigia:	importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
Giacenza:	il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti:
Gruppo motopropulsore:	a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato.
Inabilità temporanea:	la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità

dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.

Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Invalidità permanente:	la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione
Massimale:	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
Massimale Unico	
Combinato:	il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione applicabile complessivamente a più sezioni di rischio come indicato in polizza.
MTOM:	la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel Certificato di Aeronavigabilità dell' aeromobile.
Merci:	beni materiali di proprietà di terzi affidati all' Assicurato per il loro trasporto.
Passeggero:	ogni persona che è su un volo con consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio.
Perdita totale:	il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto.
Pilota:	il titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni autorizzato a pilotare aeromobili.
Polizza:	il documento scritto che prova il contratto di assicurazione.
Premio:	la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rullaggio:	ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l' Italia
Sottolimito:	il limite massimo di esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione in relazione ad una singola sezione di rischio nell'ambito del Massimale Unico Combinato.
Vettore aereo:	l' impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio.
Volo:	a) per la garanzia RC:

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 5 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

- *per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati*: il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;

- *per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati*: il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli e le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato.

- *per quanto riguarda i terzi*: l'utilizzo dell' aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione dell'aeromobile per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili particolarmente mediante correnti d'aria.

b) per la garanzia DANNI: il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l'involo fino al termine di quelle di approdo. Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato ovvero nel caso in cui l'aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c..

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 – Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 4 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell' aeromobile

Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della polizza.

Art. 5 – Trasformazione e/o aggravamento del rischio

Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav. ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell' Assicurato il rischio viene trasformato o aggravato. Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell'art. 522 cod. nav., le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile;

d) attività di volo diverse da quelle dichiarate in polizza.

Art. 6 – Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata con effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 7 – Surrogazione

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente o dell'Assicurato verso i terzi responsabili ai sensi dell' art. 1916 del c.c.

Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 8 – Danni esclusi

La Società non risponde dei danni e delle spese causati:

- a) da impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;*
- b) da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell' aeromobile, salvo il caso di emergenza;*
- c) da impiego dell'aeromobile a scopo illecito;*
- d) determinati da dolo dell' Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;*

Sono inoltre esclusi i danni verificatisi fuori dai limiti territoriali indicati in polizza.

Art. 9 – Esclusione dei rischi guerra e assimilati

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;*
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;*
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;*
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi, salvo quanto specificatamente previsto nelle singole sezioni;*
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per*

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 8 di 45

proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;

f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell' 'Esercente o dell' Assicurato;

g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente, del Proprietario, dell' 'Esercente o dell' Assicurato a causa di uno degli eventi summenzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Contraente, al Proprietario, all' Esercente o all' Assicurato in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e completamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.

Art. 10 – Esclusione dei rischi atomici

La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Art. 11 – Esclusione dei rischi connessi all'amianto

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza reale, presunta, o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche sospettati di contenere amianto; o*
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge, o regolamento che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.*

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un' emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta del" aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto o in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

Art. 12 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La Società non risponde dei danni e delle spese causate o derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell' Esercente, dell' Assicurato o di terzi)*

b) *modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell' Esercente, dell' Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o di ora di cui al precedente punto a).*

c) *mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta o indiretta di un' azione di omissione da parte del Contraente, dell'Esercente, dell' Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi dell'anno, e/o di data e/o dell'ora di cui al precedente punto a)*

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art- 13 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

Art. 14 – Legge regolatrice del contratto, giurisdizione e lingua del contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle leggi vigenti.

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. Tuttavia, le parti concordano di utilizzare alcune clausole tipiche del mercato assicurativo in lingua inglese, dichiarando di comprenderne pienamente il contenuto.

Art. 15 – Forma delle comunicazioni alla Società

Le comunicazioni dirette alla Società devono essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata, fac-simile o telegramma, indirizzati alla Direzione della Società.

Art. 16 - Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Società.

Art. 17 – Variazione nella persona del Contraente

In caso di alienazione della società Contraente o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, la stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 18 – Premio Complementare

Qualora un aeromobile assicurato per un periodo inferiore alla durata di polizza sia colpito da sinistro che comporti il pagamento di indennizzi e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo imponibile dovuto per l'aeromobile stesso, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 19 – Decadenza dal beneficio della rateazione del premio

Qualora, durante il periodo di assicurazione, il totale dei danni pagati a fronte della presente polizza ecceda il totale dei premi netti fino ad allora versati, tutte le rate ancora in sospeso diverranno immediatamente esigibili dalla Società.

Art. 20 – Esclusione atti terroristici di cui allo “U.S. Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui allo “U.S. Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA) fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare le estensioni di cui alle singole assicurazioni – il Contraente prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AGLI AEROMOBILI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:

- I) i danni materiali e diretti che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto di funzionamento dell'aeromobile e di ogni sua parte;
- II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, *con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall'art. 11b;*
- III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, *a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall'Esercente, dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti.*

Art. 2 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni a tutte le assicurazioni, la Società non risponde dei danni causati da:

- a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;*
- b) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all' Esercente, al Proprietario o all' Assicurato;*
- c) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell'Esercente, del Proprietario o dell' Assicurato che operino sull'aeromobile o nelle adiacenze di questo;*
- d) inizio del volo da parte dell'aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;*
- e) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'aeromobili;*
- f) trasporto dell'aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale, lacustre o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo.*

La Società non risponde inoltre dei danni:

- I) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna all' aeromobile improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell'aeromobile e di ogni sua parte. A questi fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell'interno di detto unico elemento sono esclusi dall'indennizzo;*
- II) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell'aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;*

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 12 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

III) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile conseguenti ad un sinistro

Art. 3 – Misure di sicurezza

L'assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano presenti tutte le necessarie misure di sicurezza

Art. 4 – Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti di avaria o di incidenti redatti dalle autorità competenti.

Art. 5 – Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.

Art. 6 - Avviso di sinistro

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'aeromobile.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 24 ore dal momento in cui si è avuta la notizia del sinistro, a mezzo telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'aeromobile, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'aeromobile si trova.

Art. 7 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro deve provvedere affinché:

- a) non sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, la riparazione dell'aeromobile senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
- b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, il recupero sia compiuto, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal Direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio.
- c) su richiesta ed a spese della Società, si effettui il recupero del relitto dell'aeromobile.

Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, deve essere denunciato dall'Assicurato alle competenti Autorità.

Art. 8 – Intervento della Società

La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 9 – Accertamento del danno

L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro e nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.

Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, *l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.*

Art. 10 – Esercente diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio dell'aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 3,4,5,6,7,8 e 9 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.

Art. 11 – Indennizzo e spese rimborsabili

La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, *entro il limite della somma assicurata;*
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, *fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a).* Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, *quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile.* La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 12 – Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino

In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio.

La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

Art. 13 – Esclusione dell' abbandono

In deroga all'art. 1006 del Codice della Navigazione, è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'aeromobile alla Società.

Art. 14 – Franchigie e deduzioni

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Speciali.

Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo regolato dal paragrafo a) dell' art. 11 sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 15 – Pagamento dell' indennizzo

L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione degli atti e dei documenti giustificativi.

Tuttavia, nel caso di sinistri per i quali le Autorità competenti procedano ad inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato, dell'Esercente o del Proprietario, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 6 delle Norme Comuni a tutte le assicurazioni per il caso di recesso.

Art. 16 – Clausola arbitrale

Le divergenze tra Società e Assicurato sull'indennizzabilità del danno, sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l' Assicurato sia un professionista ai sensi dell' art. 1469 bis del c.c.

CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AGLI AEROMOBILI

Art. 1 – Aeromobili assicurati

Gli aeromobili assicurati alla decorrenza dell'assicurazione sono i seguenti:

Tipo aeromobile	Marche	Valore assicurato	Esercente
-----------------	--------	-------------------	-----------

Art. 2 – Massima somma assicurabile

La massima somma assicurabile per ciascun aeromobile non potrà eccedere € xxx=

Art. 3 – Franchigia

Con riferimento all'art. 14 delle Condizioni Generali dell'Assicurazione dei Danni agli Aeromobili, in caso di danni parziali indennizzabili *saranno applicate le seguenti franchigie:*

EUR XXX

Art. 4 – Cumulo di franchigie

Nel caso si verifichi un avvenimento che determini l'applicazione di più di una franchigia tra quelle previste dagli articoli che precedono, si applicherà soltanto la franchigia più elevata, quale franchigia aggregata per tutti i sinistri riconducibili allo stesso avvenimento.

Art. 5 – Eventi Catastrofali

In deroga alla lettera a) dell' Art. 2 delle Condizioni Generali dell' assicurazione contro i danni agli aeromobili, sono inclusi in garanzia i danni e le spese derivanti da eventi catastrofici quali i movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria.

Art. 6 – Violazioni intenzionali

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell' art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni ed alle spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio , nonché di dipendenti della Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell' aeromobile.

Art. 7 – Sconto Felice Esito

Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al 12,5% del premio imponibile pagato, a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e che venga con questa rinnovata senza interruzioni, per un' ulteriore annualità.

Art. 8 – Reinclusione Rischi Guerra e assimilati

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 16 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

1) Oggetto dell'Assicurazione

In parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, la Società risponde dei danni materiali causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (ci sia o meno guerra dichiarata) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato. Ai soli fini del presente paragrafo (f) un aeromobile è considerato sempre in volo dal momento in cui tutte le sue porte sono chiuse a seguito dell'imbarco e fino al momento in cui una qualsiasi di tali porte è aperta per lo sbarco o quando l'aeromobile è in moto.

La Società risponde anche dei danni causati mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato a causa di uno degli eventi sopra menzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato in aeroporto incluso entro i limiti territoriali geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi.

La somma delle indennità dovute dalla Società per danni ricadenti sotto questo articolo e verificatisi durante il periodo di assicurazione non potrà eccedere l'importo complessivo di EUR XXX.

La Società e il Contraente possono recedere dal contratto in ogni momento mediante notifica scritta che diviene operante allo scadere di 7 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui viene emessa. La Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso, il premio netto in proporzione alla parte di rischio non corso.

Nel caso in cui il premio convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di parametri variabili, sarà in ogni caso dovuto il premio risultante dall'applicazione degli elementi stabiliti per il suo conteggio.

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:

1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: *in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;*

2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: *in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed in ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;*

3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: *al momento della requisizione stessa.*

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 17 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2) o 3), l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.

La Società può rivedere in qualsiasi momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24.00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, *la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f)* della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento della comunicazione.

Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dal Contraente. La cancellazione avrà effetto alle ore 24.00 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Le assicurazioni non valgono, oltre che nei paesi indicati all'Art. 6 che precede, anche nei paesi indicati nella Clausola LSW617H e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'ONU e dalla Unione Europea.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AEROMOBILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza nelle Condizioni Speciali dell'Assicurazione della Responsabilità Civile dell' Aeromobile per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose.

Art. 2 – Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste nelle Norme Comuni a tutte le Assicurazioni, la Società non risponde dei danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 3 – Esclusione della RCO

Oltre alle ulteriori esclusioni previste in Polizza, la Società non risponde dei danni da Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro che siano imputabili all'Assicurato o al Contraente nella loro qualità di Datori di Lavoro.

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell' art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un comportamento amichevole.

Art. 5 – Inosservanza degli obblighi dell' Assicurato

L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) *se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;*
- b) *se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.*

Se l'inosservanza di cui alla lettera a) è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promosso contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pario al quarto del massimale indicato nelle Condizioni Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, per il danno di cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 7 – Certificato di assicurazione

La Società rilascia all' Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AEROMOBILE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati a terzi.

Parte 1 – Danni cagionati durante il volo e per danni a terzi sulla superficie

Art. 1 – Descrizione del rischio

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, nelle presenti Condizioni Speciali ed in quelle Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi durante il volo degli aeromobili e per danni a terzi sulla superficie indicati nelle Condizioni Speciali Comuni stesse ai sensi degli art. 974, 965 e seguenti cod. nav.

Art. 2 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste nelle Norme Comuni a tutte le assicurazioni e dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, sono comunque esclusi dalla presente Sezione A – Parte 1 i danni previsti e separatamente disciplinati dalle Sezioni B e C delle Condizioni Speciali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile che seguono:

Per i danni a terzi sulla superficie, a parziale deroga dell'esclusione prevista dalla lett. D) dell' Art. 9 delle Norme Comuni a tutte le assicurazioni, l'esclusione dei danni causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti non è applicabile, nel caso di dolo di questi ultimi, ove il danno derivi da pilotaggio, condotta o navigazione ovvero che l'Assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarlo. *L'estensione è soggetta, tuttavia, all'applicazione del sottolimito e delle condizioni tutte dell' art. 4 reinclusione dei rischi guerra ed assimilati di cui alle Condizioni Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile.*

A parziale rettifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 8) delle Norme Comuni a tutte le assicurazioni, sono esclusi i danni arrecati fuori dai limiti territoriali indicati in Polizza riportati nel Certificato di Assicurazione, salvo che questi limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

La Società non risponde dei danni per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto, né per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Art. 3 – Rivalsa verso l' Assicurato

La Società ai sensi dell' art. 1016 del Codice della Navigazione – e con l'esclusione dei casi di colpa grave – ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Parte 2 – Danni cagionati durante la giacenza

Art. 1 – Descrizione del rischio

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, nelle presenti Condizioni Speciali ed a quelle Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, dei danni cagionati dall'Assicurato a terzi durante la giacenza e gli spostamenti a terra dagli aeromobili indicati nelle Condizioni Speciali Comuni stesse *con esclusione delle manovre per l'involto e di quelle di approdo di cui all' art. 965 cod. nav.*

Art. 2- Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni a tutte le Assicurazioni e dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, *sono comunque esclusi dalla presente Sezione A) Parte 2 i danni previsti e separatamente disciplinati dalle Sezioni B e C delle Condizioni Speciali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile che seguono.*

La Società non risponde dei danni per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto, né per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Sezione B – Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati ai passeggeri e/o bagagli

Art. 1 – Descrizione del rischio

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, nelle presenti Condizioni Speciali ed in quelle Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, dei danni cagionati dall'Assicurato ai passeggeri e/o bagagli, registrati o non registrati, durante il volo sugli aeromobili indicati nelle Condizioni Speciali Comuni stesse.

Art. 2- Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni a tutte le Assicurazioni e dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, *sono comunque esclusi dalla presente Sezione B) i seguenti danni:*

a) derivati da ritardo o mancata esecuzione del trasporto

b) arrecati a persone verso le quali l'Assicurato, per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto a contrarre assicurazione ai sensi dell'art. 935 del Codice della Navigazione.

Art. 3 – Deducibilità dell'indennità per infortunio

Qualora sussista un' assicurazione infortuni di volo a favore del passeggero stipulata con la Società, dal Contraente o dall'Assicurato stesso, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero *nei limiti dell'eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l'indennità spettante al danneggiato in base all'assicurazione infortuni di volo.*

Art. 4 – Normativa Vigente

L'assicurazione della Responsabilità Civile per i danni ai passeggeri è prestata in conformità alla normativa vigente in Italia.

Art. 5 – Franchigie

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto delle franchigie stabilite nelle Condizioni Speciali Comuni a tutte le sezione di responsabilità civile.

Sezione C – Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per danni cagionati alle merci

Art. 1 – Descrizione del rischio

La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, nelle presenti Condizioni Speciali ed in quelle Speciali Comuni a tutte le assicurazioni di responsabilità civile, della perdita, distruzione o danneggiamento cagionati dall'Assicurato alle merci durante il volo sugli aeromobili indicati nelle Condizioni Speciali Comuni stesse.

Art. 2 – Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni a tutte le assicurazioni e dall'art. 3 delle Condizioni Generali dell'Assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile, *la Società non risponde dei danni:*

- a) derivanti da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;*
- b) consistenti nella perdita, distruzione o danneggiamento di carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi, veicoli e imbarcazioni di qualsiasi natura, prodotti e componenti elettronici, oggetti d'arte o d'antiquariato, animali vivi, merci deperibili da trasportarsi con mezzi isoterfici o frigoriferi, merci da trasportarsi con cisterne;*
- c) a carichi appesi o trasportati esternamente all'aeromobile;*
- d) derivanti da appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione della merci perpetrati dal vettore aereo o dall'esercente d aeromobili, dai rispettivi dipendenti o preposti, ovvero col concorso degli stessi;*
- e) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;*
- f) da bagnamento*

Art. 3 – Franchigie

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto delle franchigie stabilite nelle Condizioni Speciali Comuni a tutte le sezione di responsabilità civile.

CONDIZIONI SPECIALI COMUNI A TUTTE LE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AEROMOBILE

Art. 1 – Massimali

Le assicurazioni di responsabilità civile sono prestate fino alla concorrenza massima complessiva per ciascun avvenimento, degli importi sotto riportati per ciascun avvenimento; *limitatamente all'assicurazione della responsabilità civile dei passeggeri dall'importo dovuto verrà dedotto il totale degli indennizzi corrisposti a titolo di infortunio.*

Tipo aeromobile	Marche	Massimale RCC(*)	Sottolimito RCV per posto passeggero	Posti passeggero assicurati

(*) Sottolimito RISCHI Guerra ed Assimilati: € XXX

Art. 2 - Franchigie

L'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione di franchigie.

Art. 3 – Revisione dei termini dell'assicurazione in caso di aggravamento del regime di Responsabilità Vettoriale

Ferme restando le condizioni di polizza, l'assicurazione della Responsabilità Civile dei passeggeri è prestata sulla base dei limiti di responsabilità previsti dal Codice della Navigazione come aggiornati dalla legge 16.04.1954, n. 202 e dal decreto del Presidente della Repubblica 07.03.1987 n. 201, per i viaggi nel territorio nazionale italiano e quelli previsti dalla convenzione internazionale stipulata a Varsavia il 12.10.1929, dal protocollo aggiuntivo dell' Aja del 28.09.1955 e dalla legge 07.07.1988 n. 274, per i viaggi internazionali. Essa inoltre è prestata in conformità al disposto dell' art. 7 che precede.

Qualora, durante il periodo di assicurazione, dette norme vengano modificate o sostituite da altre che comportino ulteriori aggravamenti quantitativi o qualitativi delle responsabilità del vettore aereo, tanto la Contraente che la Società avranno la facoltà di richiedere la revisione dei termini dell'assicurazione.

Le modifiche concordate tra la Contraente e la Società avranno effetto, salvo accordo contrario, dal momento in cui saranno entrate in vigore le modifiche alle norme nazionali e /o internazionali che avranno motivato la richiesta di revisione delle condizioni. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo tra la Contraente e la Società sulle modifiche da apportare ai termini dell'assicurazione entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Art. 4 – Limitata estensione ai danni da rumore, vibrazione e boom sonico

In parziale deroga a quanto previsto del punto a) dell' art. 3 delle Condizioni Generali dell' assicurazione della responsabilità civile dell' aeromobile, l'assicurazione è estesa ai danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico, nei limiti previsti dall' art. 975 del Codice della Navigazione, come aggiornati dal DPR n. 201 del 07.03.1987 e cioè

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 24 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

in ragione di € 56,81 per kg. Di peso dell'aeromobile al carico massimo con un minimo di € 480.304,92 ed un massimo di € 1.601.016,39 per ciascun avvenimento.

Art. 5 – Reinclusione Rischi Guerra e Assimilati (AVN52E)

a) Oggetto dell'assicurazione:

In parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, la Società risponde dei danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivanti da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato. Ai soli fini del presente paragrafo (f), un aeromobile è considerato sempre in volo dal momento in cui tutte le sue porte esterne sono chiuse a seguito dell'imbarco e fino al momento in cui una qualsiasi di tali porte è aperta per lo sbarco o quando l'aeromobile è in moto. Un aeromobile ad ala rotante deve essere considerato in volo quando i rotori sono in moto a seguito dell'accensione del motore, dell'inerzia da ciò generata, o dell'autorotazione.

La Società risponde inoltre dei danni causati mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo del Proprietario, dell'Esercente del Contraente o dell'Assicurato a causa di uno degli eventi sopra menzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell'Esercente, del Contraente o dell'Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, all'Esercente, al Contraente o all'Assicurato in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi.

b) Limite di indennizzo:

La somma delle indennità dovute dalla Società per danni ricadenti sotto questo articolo e verificatisi durante il periodo di assicurazione, non potrà eccedere l'importo complessivo di Euro XXX

c) Limiti territoriali:

Come previsto nelle Condizioni Particolari Comuni a tutte le Assicurazioni.

d) Esclusioni:

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da una o più delle seguenti cause:

- a) guerra (sia che si tratti di guerra dichiarata che non) tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese; qualora tuttavia un aeromobile si trovasse in volo al momento dello scoppio delle ostilità, l'esclusione non si applicherà a tale aeromobile fino al compimento del primo atterraggio,
- b) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di autorità del governo di registrazione dell'aeromobile o da altra Autorità nazionale o locale dello stesso paese,
- c) emissione, scarico, rilascio o fuga di qualsiasi materiale chimico, biologico o biochimico oppure l'analogia minaccia, salvo che si utilizzi o minacci di utilizzare tali materiali unicamente e direttamente nel corso di dirottamento forzato, sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile assicurato e

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 25 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

solamente in relazione a perdite o danni all'aeromobile che sia assicurato sulla base della clausola f) di cui all'art. 1. che precede,

- d) qualsiasi debito, incapacità di fornire bond o garanzie, o qualsiasi altra causa finanziaria che sia sotto decisione giudiziale o meno,
- e) la ripresa di possesso o il tentativo di riprendere il possesso di un aeromobile da parte di qualsiasi entità avente titolo (sia contrattualmente che non),
- f) ritardo, perdita d'uso, oppure qualsiasi altro danno consequenziale, che siano conseguenza di un danno all'aeromobile o meno,
- g) qualsiasi
 - detonazione, ostile o meno, di qualunque dispositivo impiegante fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impiegante altre reazioni simili,
 - uso, ostile o meno, di materiale o contaminazione radioattiva,
 - uso, ostile o meno, di un impulso elettromagnetico.

e) Modifica delle condizioni di premio e dei limiti territoriali e clausola di recesso:

- a) La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione al Contraente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione saranno cancellate dalla data in cui i termini rivisti sarebbero stati efficaci;
- b) Nonostante quanto previsto nella presente estensione, in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto, la Società avrà automaticamente il diritto di rivedere il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. In caso di mancata accettazione da parte del Contraente delle nuove condizioni, le assicurazioni di cui alla presente estensione saranno cancellate dalla data in cui i termini rivisti sarebbero stati efficaci;
- c) Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dal Contraente dandone comunicazione alla controparte con un preavviso di sette giorni sulla scadenza di ogni periodo di tre mesi a partire dalla decorrenza della presente estensione.

Nel caso di cancellazione delle assicurazioni di cui alla presente estensione, la Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.

f) Cessazione automatica:

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta, in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata), tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dello scoppio delle ostilità, l'assicurazione, sempreché non vi siano altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte o un' invalidità permanente oppure un' inabilità temporanea.

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio.

Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento
- d) l'assideramento o il congelamento
- e) i colpi di sole o di calore

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, l'assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

In caso di incidente aeronautico l'assicurazione comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell' aeromobile. *La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.*

Art. 2 – Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni a tutte le assicurazioni, *sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:*

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il Volo da Diporto Sportivo;*
- b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;*
- c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;*
- d) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'Esercente o del beneficiario, salvo quanto previsto dal quinto paragrafo dell'art. 1;*

e) *causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;*

f) *causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.*

Art. 3 - Variazioni nel numero delle persone assicurate

Il Contraente non ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate salvo espresso e preventivo accordo scritto da parte della Società. In ogni caso non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.

Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente non ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia salvo espresso e preventivo accordo scritto da parte della Società. L'esclusione non potrà essere esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.

Le variazioni concordate, secondo le modalità di cui al primo ed al secondo paragrafo del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno concordato.

Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.

Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società.

Art. 4 – Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi degli Assicurati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per l'invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per l'invalidità permanente.

Art. 5 – Invalidità permanente

1) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

2) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

2.1 Perdita totale, anatomica o funzionale di:

	Destro	Sinistro
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%

Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di un altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

2.2 Anchilosi:

	Destro	Sinistro
Della scapola orneale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
Del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

2.3 Paralisi completa

	Destro	Sinistro
Del nervo radiale	35%	30%
Del nervo ulnare	20%	17%

2.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore

Al di sopra della metà della coscia	70%
Al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

2.5 Perdita anatomica o funzionale di:

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 29 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Un piede	40%
Ambedue i piedi	100%
Un alluce	5%
Un dito del piede diverso dall'alluce	1%
Falange ungueale dell'alluce	2,5%

2.6 Anchilosi:

dell'anca in posizione favorevole	35%
Del ginocchio in estensione	25%
Della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%

2.7 Paralisi completa del nervo

Sciatico popliteo esterno	15%
---------------------------	-----

2.8 Esiti di frattura

Scomposta di una costa	1%
------------------------	----

2.9 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12 ^a dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%

2.10 Postumi di:

Trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti	2%
---	----

del capo e del collo	
----------------------	--

2.11 Esiti di frattura:

Del sacro	3%
Del coccige con callo deforme	5%

2.12 Perdita totale anatomica o funzionale di:

Un occhio	25%
Ambedue gli occhi	100%

2.13 Sordità completa di:

Un orecchio	10%
Ambedue gli orecchi	40%

2.14 Stenosi nasale assoluta

Monolaterale	4%
Bilaterale	10%

2.15 Perdita anatomica di:

Un rene	15%
Milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

3) Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

4) Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente non determinabile sulla base dei valori previsti al precedente punto 2) si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al precedente punto 2) le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

6) la perdita anatomica o funzionale di uno o più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al precedente punto 2) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al raggiungimento al massimo del valore del 100%.

Art. 6 - Inabilità temporanea

Se l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma a tale titolo assicurata:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie attività;
- al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue ordinarie attività.

L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell'infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.

Art. 7 – Franchigie

L'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità permanente sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Speciali.

Art. 8 – Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quanto lo stesso si è verificato ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell' art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dello stesso. Essa deve essere inoltre corredata da biglietto di viaggio in originale (laddove previsto) nonché del certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Il Contraente, l'Assicurato o in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

Art. 9 – Determinazione dell'indennizzo- Perizia contrattuale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da registrarsi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

Art. 10 – Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse in quanto possibile responsabile del sinistro, si conviene che l'indennità pagata ai sensi della presente Polizza sarà detratta dalla eventuale maggior somma dovuta dal Contraente all'infortunato o, in caso di morte, ai beneficiari o agli aventi diritto, a titolo di responsabilità civile, laddove questa garanzia sia stata attivata con la Società.

CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI DEI POSTI PILOTA

Art. 1 – Aeromobili e posti anonimi assicurati

L'Assicurazione è prestata a favore dei seguenti aeromobili per il numero di posti indicato a fianco di ciascuno di essi:

Tipo aeromobile	Marche	Numero posti pilota

Art. 2 – Capitali assicurati per posto pilota

Ciascun posto si intende assicurato per i seguenti capitali:

Morte	Invalidità permanente

Art. 3 – Cumulo massimo del risarcimento per posto ed aeromobile

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente polizza e da altre assicurazioni infortuni che includano la copertura del rischio volo, stipulate con la Società in favore degli stessi assicurati non supera i seguenti limiti:

Complessivamente per posto:

Per il caso Morte: € XXX

Per il caso di Invalidità permanente totale: € XXX

Complessivamente per aeromobile:

Per il caso Morte: € XXX

Per il caso di Invalidità permanente totale: € XXX

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono quelli sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al precedente comma, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

I limiti complessivi maggiori di quelli sopra indicati devono essere preventivamente concordati con la Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE ASSICURAZIONI

Art. 1 – Durata

Tutte le assicurazioni oggetto del presente contratto iniziano alle ore 24.00 del XXX e terminano alle ore 24.00 del XXX.

L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto – qualora al momento della scadenza non sussista già altra garanzia stipulata per il medesimo rischio - fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma il Contraente è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga che sarà concordato con la Società.

Art. 2 – Limiti territoriali

Rischi ordinari: le assicurazioni sono operanti in Europa, Giordania, Isole Canarie, Madeira, Paesi mediterranei (esclusi paesi soggetti a sanzioni ONU/UE)

Rischi guerra: Le assicurazioni sono operanti in Europa, Giordania, Isole Canarie, Madeira, Paesi mediterranei (esclusi paesi elencati alla clausola LSW617H e paesi soggetti a sanzioni ONU/UE).

Art. 3 – Limitazioni delle coperture assicurative a seguito di Embargo o Sanzioni

In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in inglese AVN111

Art. 4 – Attività di volo degli aeromobili

Le assicurazioni vengono prestate per giacenza, rullaggio e volo degli aeromobili assicurati impiegati per Turismo, trasferimento, allenamento, trasporto privato, partecipazione ad avioraduni e gare non acrobatiche iscritte nei calendari AECI e FAI, voli officina, rinnovo periodico ARC.

Art. 5 – Piloti

Le assicurazioni prestate con la presente polizza sono operanti esclusivamente qualora ai comandi dell'aeromobile assicurato vi siano piloti in possesso di esperienza di volo XXX.

Art. 5 – Conteggio del Premio

Il Premio dovuto a fronte della presente Polizza, ammonta a EUR XXX da pagarsi in

Art. 6 – Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società XXX (il «Broker») e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente alla Società, si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta alla Contraente restando obbligo del Broker il pronto inoltro alla Contraente della comunicazione stessa.

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 35 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.



Milano, 22 giugno 2021

La Società

Il Contraente

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

.....

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 36 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente, debitamente informato, approva specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Norme Comuni a tutte le assicurazioni

Art. 4 – Cessazione dell' Assicurazione per mutamento della proprietà o dell'esercizio dell' aeromobile

Art. 5 – Trasformazione e/o aggravamento del rischio

Art. 6 – Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione

Art. 17 - Foro Competente

Condizioni Generali dell'assicurazione contro i danni agli aeromobili

Art. 10 – Esercente diverso dall'Assicurato

Art. 16 – Clausola arbitrale

Condizioni Generali dell'assicurazione della responsabilità civile dell'aeromobile

Art. 5 - Inosservanza degli obblighi dell'assicurato

Condizioni Generali dell'assicurazione contro gli infortuni aeronautici

Art. 9 – Determinazione dell'indennizzo – Perizia contrattuale

Condizioni Speciali dell'assicurazione contro gli infortuni aeronautici

Posto anonimo dei piloti

Art. 3 – Cumulo massimo del risarcimento per posto ed aeromobile

Il Contraente

.....

Il presente contratto è redatto in lingua italiana. Tuttavia, le parti concordano di utilizzare alcune clausole tipiche del mercato assicurativo in lingua inglese, dichiarando di comprenderne pienamente il contenuto.

Allegato 1) LSW617H Kiln Geographical Areas Exclusion Clause
Allegato 2) AVN111 Sanctions and Embargo Clause

Il Contraente

.....

XXX - Polizza N° IAV0000xxx - Pagina 37 di 45

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO: Agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894, 1910 C.C.

Polizza in corso per gli stessi rischi: nessuna

Polizze annullate negli ultimi tre anni: nessuna

Sinistri negli ultimi cinque anni: nessuno oltre a quelli già noti/comunicati

Il Contraente / Assicurato dichiara di aver preso visione della nota informativa privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR relativa alla tutela dei dati personali.

Il Contraente

.....

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo prestando particolare attenzione alle clausole contenute: decadenza, nullità, limitazioni di garanzia ovvero oneri a carico del Contraente, evidenziate in corsivo ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni..

Allegato 1

TOKIO MARINE KILN - GEOGRAPHIC AREAS EXCLUSION CLAUSE (09/07/15) LSW617H

1. Notwithstanding any provisions to the contrary and subject to clauses 2 and 3 below, this Policy excludes any loss, damage or expense howsoever occurring within the geographical limits of any of the following countries and regions:
 - (a) Algeria, Burundi, Far North Region of Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, The Republic of Sudan, South Sudan.
 - (b) Colombia, Peru.
 - (c) Afghanistan, Jammu & Kashmir, North Korea, Pakistan.
 - (d) Abkhazia, Donetsk & Lugansk regions of Ukraine, Nagorno-Karabakh, North Caucasian Federal District, South Ossetia.
 - (e) Iran, Iraq, Lebanon, Libya, North Sinai Province of Egypt (including Taba International Airport), Syria, Yemen.
 - (f) Any country where the operation of the insured Aircraft is in breach of United Nations sanctions.
2. However coverage pursuant to this Policy is granted:
 - (a) for the overflight of any excluded country where the flight is within an internationally recognised air corridor and is performed in accordance with I.C.A.O. recommendations; or
 - (b) in circumstances where an insured Aircraft has landed in an excluded country as a direct consequence and exclusively as a result of force majeure.
3. Any excluded country may be covered by underwriters at terms to be agreed by the Slip Leader only prior to flight.

09/07/15
LSW617H

Allegato 2

Sanctions and Embargo Clause

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.

2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.

3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.

In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

AVN 111 01.10.10



ELECTRONIC DATA EVENT LIABILITY EXCLUSION

This Policy excludes:

- (1) any form of mental injury, mental anguish, shock or fright, unless resulting from corporeal injury, caused by:**
 - (a) a delay in, cancellation of or non-provision of air transportation and associated services;**
 - (b) unauthorised access to and/or use of a person's or organisation's confidential, proprietary or personal information;**
- (2) Property Damage to Electronic Data**

arising out of a Data Event.

However, this exclusion shall not apply to such liability otherwise covered by the operative section(s) of this Policy caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

As used herein:

"Data Event" means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Electronic Data.

"Electronic Data" means information, facts or programs stored as or on, created or used on, or transmitted to or from computer software, including systems and applications software, hard or floppy disks, CD-ROMs, tapes, drives, cells, data processing devices or any other media which are used with electronically controlled equipment.

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

LIIBA AVIATION 12.09.2019

Software Affirmation Clause

1. Subject to Policy terms, conditions, limitations and exclusions, to the extent coverage is afforded under this Policy, in respect of claims caused by the use of or inability to use Software, coverage shall be afforded in accordance with the limit of Insurers' liability as stated in this Policy.
2. No additional limit(s) of coverage shall be conferred by paragraph 1 of this Clause.
3. For the purposes of this Clause, Software shall mean programs, source codes, scripts, applications and other operating information used to instruct computers to perform one or more task(s).

LMA5450

5 October 2020



Data Event Clause

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.

Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

- 1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or**
- 2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or**
- 3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.**

Within sub-paragraph 3:

i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and

ii. Data shall not be considered as tangible property.

- 4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).**

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN124 16.02.2018

Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori.

Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.